

Emanuele
per C.P.A.

N. 296/16 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2015, proposto da:

Comune di Castelpizzuto in persona del Sindaco p.t., Comune di Belmonte del Sannio in persona del Sindaco p.t., Comune di San Polo Matese in persona del Sindaco p.t., Comune di Roccamandolfi in persona del Sindaco p.t., Comune di Campochiaro in persona del Sindaco p.t., Comune di Pescolanciano in persona del Sindaco p.t., Comune di Acquaviva D'Isernia in persona del Sindaco p.t., Comune di Civitanova del Sannio in persona del Sindaco p.t., Comune di Guardiaregia in persona del Sindaco p.t., Comune di Cantalupo nel Sannio in persona del Sindaco p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio eletto presso l'avvocato Ruta in Campobasso, Corso Vitt. Emanuele, n. 23;

contro



Regione Molise in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;

EGAM - Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato (non costituito);

nei confronti di

Comune di Monteroduni in p.l.r.p.t. (non costituito);

per l'annullamento

1. della delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015, successivamente pubblicata il 01.07.2015 sul Burm n. 21, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato denominato EGAM; è stato approvato il relativo disciplinare; è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine entro il quale tutti i comuni molisani dovranno deliberare l'obbligatoria adesione all'EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell'EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell'EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento.

- di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusi:

2. il documento istruttorio parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;



3. il disciplinare per la organizzazione dell'EGAM anch'esso parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
4. lo schema di deliberazione di adesione all'EGAM trasmesso ai comuni ed anch'esso considerato quale parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
5. il decreto presidenziale n. 68 del 20 luglio 2015 di nomina del commissario straordinario dell'EGAM;
6. la nota a firma del commissario straordinario dell'EGAM, inviata nel mese di agosto 2015, con la quale si sollecitano i comuni ricorrenti all'invio della delibera di adesione all'EGAM;
7. l'eventuale diffida ad adempiere a firma del presidente della Regione Molise ove inviata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Molise;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato i Comuni ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015, successivamente pubblicata il 01.07.2015 sul Burm n. 21, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato denominato EGAM; è stato approvato il relativo disciplinare; è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine




entro il quale tutti i comuni molisani dovranno deliberare l'obbligatoria adesione all'EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell'EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell'EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento.

Premesso che, tra gli altri motivi di censura, si contesta la legittimità della ridetta delibera nella parte in cui è stata prevista l'adesione obbligatoria di tutti i comuni molisani all'EGAM, pena, in caso di inottemperanza, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Regione Molise.

Premesso altresì che si è costituita in giudizio la Regione per contestare la fondatezza dei motivi di ricorso.

Rilevato che alla camera di consiglio del 20 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Rilevato preliminarmente che il collegio, all'esito della pubblica discussione e tenuto conto delle tesi difensive prospettate dalle parti in quella sede, ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni Molisani interessati dalla delibera di Giunta, anche se non controinteressati in senso formale e sostanziale, con particolare riferimento a quelli che hanno già deliberato l'adesione all'EGAM.




Rilevato, in particolare, che sussistono evidenti ragioni di opportunità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 28, comma 3, cod. proc. amm., per ordinarne l'intervento in giudizio in quanto potenzialmente interessati a far valere circostanze in fatto o in diritto di segno opposto rispetto a quelle articolate con i motivi di ricorso e comunque utili ad una ponderata decisione sulla legittimità della delibera impugnata destinata ad incidere sul sistema idrico dell'intera Regione.

Rilevato che ai sensi dell'art. 51 cod. proc. amm., l'intervento in giudizio *iussu iudicis* deve avvenire onerando parte ricorrente di chiamare i suddetti Comuni in giudizio e disponendo che venga loro notificata copia del ricorso introduttivo unitamente alla copia autentica della presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore.

Rilevato che, stante il numero dei comuni interessati dalla delibera regionale impugnata, si rende opportuno autorizzare la chiamata del terzo in giudizio mediante la notifica del ricorso e della presente ordinanza, a mezzo di pubblici proclami che dovrà essere eseguita, con indicazione nominativa di tutti i Comuni interessati, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale e sul BURM della Regione Molise, fermi gli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 150 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ordina, ai sensi dell'art. 28, comma 3, cod. proc. amm., la chiamata in



giudizio di tutti i Comuni della Regione Molise non intimati, da eseguirsi, eventualmente anche mediante pubblici proclami, nei modi indicati in motivazione e con indicazione nominativa dei Comuni destinatari, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore a cura dei ricorrenti.

Rinvia per la decisione di merito alla udienza pubblica del 9 novembre 2016

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27 LUG. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
CAMPOBASSO
E' copia conforme all'originale
Consta di n. 6 pagine
Campobasso, il 22-07-2016

IL FUNZIONARIO
Raff. Silvana Della Topa